legge 12 luglio 1949, n. 460, continueranno ad eseguirsi alle condizioni inizialmente pattuite, applicando il vecchio tasso del 4,50%, nei limiti dello stanziamento suddetto;

- le operazioni a fronte dei lavori previsti dalla legge 10 aprile 1947, n. 261, potranno essere esaminate di volta in volta, in base alla situazione delle disponibilità, riservandosi le condizioni normali, attualmente dell'8%, secondo la delibera del 4 aprile 1957.

Il Vice Direttore generale, vista la suestesa relazione del Servizio Patrimoniale, la sottopone al preventivo esame del Comitato permanente.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio -

---

IV - Provvedimenti per l'organizzazione periferica -

= Interventi per il rafforzamento dell'organizzazione produttiva e per l'incremento della produzione: concorsi spese alle Agenzie generali di £ 6.175.000= da prelevare dal Titolo II - Cap. 1 - art. 8 sub a) e di £ 1.800.000= da prelevare dal Titolo II - Cap. 1 - Art 8 sub 13) dello stato di previ=